



ACCADEMIA ITALIANA OSTEOPATIA TRADIZIONALE

Via Caravaggio, 127 - 65125 Pescara

Tel. +39 085.41.70.732

E-mail: info@aiot.edu

BANDO PER CONTRIBUZIONE RIDOTTA

ANNO ACCADEMICO 2021/2022

ART. 1 - BENEFICIO

Il beneficio della contribuzione ridotta è in vigore a partire dall'anno accademico 2017-2018 e consiste nella riduzione dell'importo del costo di frequenza annuale previsto a carico degli studenti iscritti al corso di formazione dell'Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale (AIOT) in possesso di determinati requisiti di reddito.

Il beneficio è valido per un solo anno ed è regolamentato annualmente con specifico bando.

Per l'anno accademico 2021-2022 potranno beneficiare della riduzione in **totale 15 studenti**:

5 tra gli iscritti al **PRIMO** anno;

10 tra gli iscritti agli anni **SUCCESSIVI al primo**.

Il beneficio non è cumulabile con altre forme di riduzione.

ART. 2 - SOGGETTI AMMESSI

1. Possono presentare domanda di contribuzione ridotta gli studenti iscritti al corso di formazione dell'Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale (AIOT);

ART. 3 – REQUISITI PER OTTENERE IL BENEFICIO

1. Per ottenere il beneficio è necessario soddisfare tutte le seguenti condizioni:
 - a. essere in possesso dei requisiti di reddito di cui all'art. 4;
 - b. essere iscritti al corso di formazione presso l'Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale (AIOT);

ART. 4 – REQUISITI DI REDDITO

1. I requisiti economici per gli iscritti al corso di formazione per diplomati sono i seguenti:

ISEE	ISPE	RIDUZIONE	N° STUDENTI
Fino a € 30.000	Fino a €100.000	15%	15

2. L'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate ed è calcolato sulla base della composizione del nucleo familiare, dei redditi e dei patrimoni posseduti.

Disposizioni sul nucleo familiare di riferimento

1. Per lo studente convivente con i genitori il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide di norma con l'ISEE ORDINARIO; in tal caso l'Attestazione ISEE deve specificare che si applica alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario in favore dello studente interessato.

2. Lo studente non convivente con i genitori fa comunque parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambe le seguenti condizioni:
 - a) abbia la residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
 - b) b) abbia redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.
3. Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett.b) sia raggiunta, tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario.
4. I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
 - a) I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a. quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
 - b. quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile;
 - c. quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d. quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - e. quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
 - b) Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
 - a. quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
 - b. quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c. quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
 - d. quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e. quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159.

Art. 5 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Per presentare domanda è indispensabile essere in possesso della Attestazione ISEE riferita alla condizione economica dell'anno 2019, valida dalla data di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva Unica) fino al 15 gennaio dell'anno successivo. Per ottenere l'Attestazione ISEE lo studente può rivolgersi a INPS, al CAF (Centro di Assistenza Fiscale) o al Comune e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.
2. La domanda (**Allegato A**) va presentata entro e non oltre il **31 ottobre 2021**, insieme all'Attestazione ISEE riferita all'anno 2019

Art. 6 – Elenchi dei beneficiari della contribuzione ridotta

1. Gli elenchi dei beneficiari della contribuzione ridotta saranno comunicati dalla segreteria dell'Accademia Italiana di Osteopatia Tradizionale (AIOT), Pescara, Via Caravaggio 127.

Art. 7 – Dati personali

1. I dati forniti con le domande di partecipazione al bando saranno trattati nel rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e dei diritti alla tutela della riservatezza e dell'identità personale, in base all'art. 13 del D.lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679
2. I dati saranno trattati esclusivamente per gli adempimenti connessi all'esecuzione del presente bando. Il trattamento verrà effettuato sia mediante sistemi informatici che in forma manuale con mezzi cartacei. Il conferimento dei dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In assenza di tali dati non sarà ammessa la partecipazione al bando.
3. Titolari del trattamento dei dati personali: AIOT – Accademia Italiana Osteopatia Tradizionale con sede legale in Via Collevento 65 – 65015 Montesilvano (PE).

Pescara, 15/07/2021

A.I.O.T. s.r.l.
ACCADEMIA ITALIANA
OSTEOPATIA TRADIZIONALE
C.da Collevento, 65 65015 MONTESILVANO (PE)
Part. I.V.A. 01436710683

Allegato A

Modulo di richiesta di partecipazione al Bando di contribuzione ridotta

Il/La sottoscritt_ _____

Nat_ a _____, il _____

Residente a _____ Prov. _____

In (Via/Piazza...) _____

C.F. _____

chiede di partecipare al Bando di contribuzione ridotta, per l'anno accademico _____

Allego il seguente documento:

Attestazione ISEE riferita all'anno _____

Data _____

Firma _____